

Osservatorio Legislativo Interregionale  
ROMA – 5 e 6 febbraio 2009

**I principali atti normativi, le sentenze, gli atti di indirizzo  
di rilievo comunitario adottati in materie rilevanti sul piano regionale  
(27 settembre – 1° dicembre 2008)**

a cura di:  
*Federico Casolari*  
*Servizio Legislativo e Qualità della Legislazione*  
*Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna*

- Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 3 dicembre 2008 – Maria Catena Rita Pignataro / Ufficio Centrale Circostrizionale c/o Tribunale di Catania e a. (causa C-535/08), in *GUUE* C 32, del 7 febbraio 2009, p. 22.

In data 7 febbraio è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* l'avviso relativo alla registrazione presso la cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) di un rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (d'ora in poi anche TAR Sicilia). L'atto del Tribunale, che avvia il meccanismo di cooperazione giudiziale tra giudice interno e giudice comunitario rappresentato dal rinvio a termini dell'art. 234 del Trattato CE, desta un qualche interesse dal punto di vista regionale e merita dunque di essere brevemente analizzato.

I quesiti pregiudiziali posti dal giudice *a quo* si inseriscono in una controversia che vede contrapposta la Signora Maria Catena Rita Pignataro all'Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Catania. Tale controversia si fonda sulla diversa interpretazione data dalle parti a talune disposizioni della legge regionale n. 29 del 1951 ("Elezione dei Deputati all'Assemblea Regionale Siciliana")<sup>1</sup>.

Anzitutto, la Signora Pignataro ritiene che gli articoli 1-*quater*, 14-*bis*, comma 13, lett. c), 15, comma 3, lett. d), 16-*bis*, comma 7, lett a) e 17-*ter*, comma 4 lett. b) e c) della suddetta legge, che escludono dall'elettorato passivo i cittadini non residenti in Sicilia all'atto della presentazione delle candidature per la partecipazione alla elezione dell'Assemblea Regionale, siano incompatibili con alcune disposizioni in tema di diritti fondamentali recepite nell'ordinamento comunitario. Vengono richiamati, più precisamente, alcuni diritti politici contenuti nei più significativi strumenti vigenti a livello universale e regionale in tema di diritti umani. Quanto al livello universale, il riferimento va all'art. 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato in sede ONU nel 1966 e reso esecutivo nel nostro ordinamento con l. n. 881 del 1977. La disposizione prevede, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori. Quanto al livello regionale, la normativa di riferimento è rappresentata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo, adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950, e dai relativi Protocolli addizionali. In particolare, sono state richiamate le disposizioni del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione (segnatamente l'art. 3), reso esecutivo in Italia con l. 848 del 1955, e del Quarto Protocollo addizionale (segnatamente l'art. 2), le quali si riferiscono, rispettivamente, al diritto a libere elezioni<sup>2</sup> ed al diritto alla libera circolazione<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 22 marzo 1951, n. 12

<sup>2</sup> Questo il testo dell'art. 3 del Primo Protocollo: "Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo".

<sup>3</sup> Questo il testo dell'art. 2 del Quarto Protocollo: "1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza. 2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio. 3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui. 4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica".

Ora, come ben noto, gli strumenti convenzionali dianzi citati, ed in particolare il sistema convenzionale ruotante attorno alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in poi, anche CEDU), pur non essendo giuridicamente vincolanti per l'Unione europea (la quale, infatti, non è al momento parte dei corrispondenti trattati), costituiscono un parametro di riferimento privilegiato per la definizione dello standard di tutela dei diritti fondamentali in ambito comunitario. Ciò è stato riconosciuto in un primo momento dalla stessa CGCE: nel grand arrêt *Rutili*, la Corte ha in particolare dichiarato che “[i] trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito ... possono fornire elementi di cui occorre tenere conto nell'ambito del diritto comunitario” (sentenza del 14 maggio 1974, causa 4/73, in *Raccolta*, 1974, p. 491 e ss., punto 13). Successivamente, nella pronuncia *Johnston*, la Corte ha precisato che, tra i trattati a tutela dei diritti umani, occorre tenere conto, nell'applicazione del diritto comunitario, delle prescrizioni e dei principi contenuti nella CEDU (sentenza del 15 maggio 1986, causa 222/84, in *Raccolta*, 1986, p. 1651 e ss., punto 18).

Oggi tale rilievo si rinviene anche nel diritto primario: l'art. 6 del Trattato sull'UE dispone addirittura che l'Unione si fonda sul rispetto dei diritti dell'uomo, “quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri”.

In secondo luogo, è stata segnalata l'incompatibilità della legge regionale con gli articoli 17 e 16 del Trattato CE, i quali si riferiscono alla cittadinanza europea e, in particolare, alla libera circolazione che deve essere garantita a coloro che godono di tale status (e cioè, lo si ricorda, tutti i cittadini degli Stati membri).

È avendo presente questo quadro di riferimento, che il TAR Sicilia, chiamato a risolvere la controversia nel caso di specie, ha ritenuto di dover sottoporre due quesiti pregiudiziali alla Corte di giustizia, aventi ad oggetto, rispettivamente, la compatibilità della normativa regionale in questione con l'art. 6 del Trattato sull'UE e con gli articoli degli strumenti internazionali in precedenza richiamati e la compatibilità della detta normativa con le disposizioni del Trattato comunitario in tema di cittadinanza europea.

Il rinvio, essendo stato solo da poco depositato presso la Cancelleria, non è ancora stato oggetto di valutazione da parte della Corte di giustizia. Ed anzi, è ragionevole supporre che la Corte non si pronuncerà in tempi brevi sulla questione<sup>4</sup>. Ciò detto, è comunque possibile svolgere alcune considerazioni di massima sul procedimento e, forse, provare a prevedere quale potrebbe essere il suo decorso.

Partiamo dal primo quesito, relativo, come ricordato, al potenziale conflitto con lo standard comunitario di tutela dei diritti umani. Ora, in proposito occorre fare una precisazione concettuale che, pare, il giudice a quo abbia ommesso nel momento in cui ha deciso di rimettere il quesito alla Corte di giustizia. È sì vero che l'Unione si fonda sul rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo, ivi compresi i diritti elettorali riconosciuti dai più importanti strumenti internazionali vigenti. Detto questo, però, bisogna anche ricordare che tale tutela non è generale. L'Unione europea, in quanto organizzazione internazionale, rimane pur sempre un ente basato sul principio di specialità: è, cioè, competente solo ed esclusivamente nelle materie espressamente richiamate dai Trattati istitutivi. Ne consegue che anche la tutela dei diritti dell'uomo può essere esercitata, a livello comunitario, solo ed

---

<sup>4</sup> È comunque possibile monitorare lo status del procedimento tramite l'utilizzo del motore di ricerca della Corte (<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>).

esclusivamente all'interno dell'alveo delle competenze dell'Organizzazione. Del resto, anche la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, proclamata in un primo momento a Nizza nel dicembre 2000 e poi riadattata, nel 2007, per tenere conto delle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona, ricorda espressamente che il suo compito è quello di riaffermare, *“nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo”*<sup>5</sup>.

Bisogna allora verificare se la materia elettorale, o, più precisamente, la disciplina elettorale concernente le assemblee parlamentari di enti territoriali interni agli Stati membri, ricada fra i compiti dell'Unione europea. La risposta non può che essere, evidentemente, negativa. L'Unione, infatti, non detiene alcuna competenza in merito, la questione ricadendo nel dominio riservato degli Stati membri. Ne consegue pertanto che la Corte, chiamata a pronunciarsi sul quesito in questione, non potrà che dichiararsi incompetente sul merito.

A ben vedere, analoghe valutazioni dovrebbero valere anche per il secondo quesito, concernente la cittadinanza europea e, in specie, la libera circolazione delle persone, che di tale cittadinanza è complemento.

Pure in questo caso, infatti, la materia in oggetto pare sfuggire all'ambito di applicazione dei Trattati comunitari. Per un verso, se è vero che la cittadinanza europea riconosce diritti elettorali particolari a coloro che godono di tale *status*, è altrettanto vero che essa si riferisce ad ipotesi differenti dalle elezioni regionali (i.e. le elezioni del Parlamento europeo e le elezioni comunali e circoscrizionali). Per altro verso, va ricordato che l'art. 18 del Trattato CE, nell'affermare la libera circolazione delle persone, ricorda anche che sono fatte comunque salve *“le limitazioni e le condizioni previste dal presente Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso”*.

La sensazione, dunque, è che in questa circostanza il giudice interno abbia mal interpretato l'ambito di applicazione dell'ordinamento sovranazionale, chiedendo ad esso di fare di più di quanto rientri nelle sue disponibilità.....

---

<sup>5</sup> Corsivo aggiunto.

- Comunicazione della Commissione, Terzo esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea, doc. COM (2009) 15 def., 28 gennaio 2009, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0015:FIN:IT:PDF>.

La Comunicazione in epigrafe traccia il bilancio dell'azione svolta dalla Commissione in carica in materia di modernizzazione e semplificazione dell'*acquis* normativo comunitario. Sulla base di tale bilancio, il Consiglio europeo di marzo redigerà una relazione finale sull'iniziativa Legiferare meglio, definendo altresì le prossime priorità dell'Unione in materia.

L'intero documento è caratterizzato da un preciso *leitmotiv*: un quadro normativo funzionale e semplificato costituisce uno stimolo irrinunciabile per stimolare l'imprenditorialità e l'innovazione e costituisce, pertanto, una leva determinante in questo periodo di crisi economica.

La prima parte del documento è dedicata ad una ricognizione delle azioni poste in essere durante l'intero mandato dell'attuale Commissione. Anzitutto vengono evidenziate le misure di *semplificazione* poste in essere o ancora pendenti. Nell'ottobre del 2005, la Commissione aveva elaborato un Programma modulato di semplificazione che prevedeva oltre 100 iniziative da realizzare entro la fine del 2008. Tale Programma di misure è stato aggiornato ogni anno ed è stato via via esteso a tutti i settori delle politiche comunitarie. Ad oggi il programma consta di 185 iniziative. La Commissione ha presentato 132 proposte di semplificazione, 75 di esse risultano adottate mentre 50 sono in esame innanzi al Consiglio e al Parlamento europeo<sup>6</sup>. Importanti anche i provvedimenti di codificazione posti in essere dalla Commissione. Nel 2008, la Commissione ha portato a compimento la codificazione di 229 atti su di un totale di 436. 142 di questi atti risultano adottati e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Complessivamente, le misure di semplificazione e di codificazione hanno reso possibile ridurre di circa il 10% l'*acquis* comunitario: in termini quantitativi, questo significa eliminare 1.300 atti normativi e 7.800 pagine di Gazzetta Ufficiale!

Di rilievo pure le misure volte alla semplificazione degli oneri amministrativi. Nel 2007, la Commissione ha individuato 42 atti normativi, in 13 settori prioritari, che comportano costi amministrativi per un ammontare di circa 15-130 miliardi di euro. Su questa base è stato elaborato un programma volto a ridurre gli oneri amministrativi del 25% entro il 2012, obiettivo che è stato approvato dal Consiglio europeo nel marzo 2007. Varie azioni sono state avviate dalla Commissione per il raggiungimento di tale obiettivo.

Al momento, le misure presentate o previste consentono di conseguire risparmi per più di 30 miliardi di euro.

La seconda parte del documento è tutta proiettata alle iniziative future. In particolare, la Commissione si impegna a:

- individuare ulteriori azioni nei 13 settori prioritari di cui sopra entro il proprio mandato;
- presentare nel 2009 altre 33 misure di semplificazione;
- suggerire alla prossima Commissione altre 81 azioni che potrebbero essere prese in considerazione nel futuro programma di semplificazione;

---

<sup>6</sup> Per ulteriori informazioni: [http://ec.europa.eu/governance/better\\_regulation/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_it.htm).

- sollecitare il Consiglio ed il Parlamento europeo affinché questi provvedano ad adottare quanto prima le 50 iniziative di semplificazione e tutte le proposte di riduzione degli oneri amministrativi ancora pendenti;
- estendere il programma di azione in modo tale da includervi altri 30 atti legislativi.

Rilevante spazio è poi dedicato alla valutazione d'impatto, che viene considerato uno strumento indispensabile per dare vita ad una efficace ed effettiva cultura del legiferare meglio. Dal 2002, la Commissione ha svolto oltre 400 valutazioni d'impatto, 135 delle quali solo nel 2008. All'inizio del 2009, poi, dopo la conclusione di una fase di consultazione tenutasi a metà del 2008, sono entrati a regime i nuovi orientamenti per la valutazione d'impatto<sup>7</sup>. Il nuovo sistema di valutazione presenta le seguenti caratteristiche:

- oggetto più mirato;
- migliore consultazione delle parti interessate;
- analisi più rigorosa della sussidiarietà;
- valutazione più approfondita di ripercussioni specifiche (per quello che qui interessa, si segnala una maggior considerazione dell'impatto delle misure in studio a livello regionale e locale);
- dati quantitativi più numerosi ed analisi più dettagliata;
- migliore valutazione degli oneri amministrativi;
- presentazione più trasparente dei risultati.

---

<sup>7</sup> Vedile all'indirizzo Internet: [http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/key\\_docs/iag\\_2009\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/key_docs/iag_2009_en.pdf).

- Comunicazione della Commissione, Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/reform/best\\_practices\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/best_practices_it.pdf).

La Comunicazione in oggetto rientra in una serie corposa di strumenti adottati dalla Commissione per dare attuazione al Piano di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009 (doc. COM (2005) 107 def.) ed oggetto di consultazione pubblica. Nel caso di specie, la consultazione è stata chiusa il 22 gennaio 2009. Il Codice proposto costituisce una delle misure più significative di semplificazione che la Commissione intende adottare in materia ed ha lo scopo di rendere le procedure più prevedibili e trasparenti.

Il primo profilo preso in considerazione dal documento riguarda la c.d. “prenotificazione”, cioè a dire quell’insieme di contatti che avvengono tra la Commissione e lo Stato membro interessato nel periodo che precede la notifica, da parte di quest’ultimo, della misura che si intende applicare. Simili contatti consentono una discussione informale degli aspetti giuridici ed economici della misura, che, oltre a migliorare la qualità e la completezza delle informazioni contenute nella notifica, può permettere di risolvere “a monte” gli aspetti problematici della misura prevista.

Alla luce di ciò, nel Codice la Commissione raccomanda “caldamente” i contatti nella fase di pre-notificazione, segnatamente con riguardo a quei casi che presentano novità particolari o caratteristiche specifiche che giustifichino discussioni preliminari informali con i servizi della Commissione.

Al riguardo, la Commissione specifica anche che, in linea di massima, i contatti pre-notificazione non dovrebbero durare più di 2 mesi e dovrebbero comunque svolgersi tramite contatti (messaggi e-mail, teleconferenze) anziché attraverso riunioni. Al termine di tale fase la Commissione si impegna a fornire allo Stato interessato una valutazione PRELIMINARE e NON VINCOLANTE della misura in questione, valutazione che si limiterà a verificare se, prima facie, risultano rispettati i vincoli imposti dal Trattato CE.

Novità vengono annunciate anche rispetto alla notificazione: il Codice prevede infatti che la Commissione pubblichi le sintesi non riservate delle notificazioni sul suo sito Internet. Le osservazioni di terzi al riguardo verranno poi prese in considerazione solo laddove intervengano entro 10 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della notificazione. Anche la decisione di avvio di indagine formale verrà resa nota tramite pubblicazione (di regola entro 2 mesi dalla sua adozione); entro un mese dalla sua pubblicazione, le parti interessate potranno presentare osservazioni. L’intera procedura d’indagine dovrebbe poi concludersi entro 4 mesi dalla presentazione delle ultime informazioni da parte dello Stato membro interessato o, in mancanza di replica, dalla scadenza dell’ultimo termine fissato.

Infine, viene data notizia della predisposizione, da parte della Commissione, di nuovi moduli di denuncia, disponibili sul sito Internet dell’Istituzione ([http://ec.europa.eu/comm/competition/forms/sa\\_complaint\\_it.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/forms/sa_complaint_it.html)). Si tratti di moduli che richiedono una serie di informazioni aggiuntive rispetto alle precedenti versioni: ciò consentirà agli autori della denuncia di migliorare la qualità di quanto presentato, agendo al contempo come filtro per le denunce non circostanziate.

## **ALTRI ATTI UE DI INTERESSE REGIONALE**

### **ATTI NORMATIVI, RELAZIONI, COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI**

#### **2008/945/CE, Euratom**

**Decisione del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, recante modifica del suo regolamento interno**

GUUE L 337 del 16 dicembre 2008

**Direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)**

GUUE L 345 del 23 dicembre 2008

**Decisione n. 349/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013**

GUUE L 348 del 24 dicembre 2008

**Decisione n. 1350/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all'Anno europeo della creatività e dell'innovazione (2009)**

GUUE L 348 del 24 dicembre 2008

**Decisione n. 1352/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la decisione n. 1855/2006/CE che istituisce il programma «Cultura» (2007-2013)**

GUUE L 348 del 24 dicembre 2008

**Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2008, che modifica gli allegati delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione agli elenchi di enti aggiudicatori e amministrazioni aggiudicatrici**

GUUE L 349 del 24 dicembre 2008

**Decisione n. 1357/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente**

GUUE L 350 del 30 dicembre 2008

**Decisione n. 1358/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la decisione n. 1904/2006/CE che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva**

GUUE L 350 del 30 dicembre 2008

**Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro**

GUUE L 318 del 28 novembre 2008

**Regolamento (CE) n. 13/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) al fine di istituire un programma «Frutta nelle scuole»**  
GUUE L 5 del 9 gennaio 2009

**2009/14/CE**

**Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2008, che modifica la decisione 2006/636/CE recante fissazione della ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013**  
GUUE L 8 del 13 gennaio 2009

**Regolamento (CE) n. 20/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2010 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio**  
GUUE L 9 del 14 gennaio 2009

**Corte di giustizia**

**Modifiche alle istruzioni pratiche relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni**  
GUUE L 29 del 31 gennaio 2009

**Regolamento (CE) n. 104/2009 della Commissione, del 3 febbraio 2009, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gorgonzola (DOP)]**  
GUUE L 34 del 4 febbraio 2009

**Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 novembre 2008, sulla salute e sul benessere dei giovani**  
GUUE C 319 del 13 dicembre 2008

**Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008 — «Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente»**  
GUUE C 319 del 13 dicembre 2008

**Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008 — Preparare i giovani per il XXI secolo: un ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica**  
GUUE C 319 del 13 dicembre 2008

**Risoluzione del Consiglio, del 21 novembre 2008, relativa a una strategia europea per il multilinguismo**  
GUUE C 320 del 16 dicembre 2008

**Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 21 novembre 2008, sulla mobilità dei giovani**

GUUE C 320 del 16 dicembre 2008

**Comunicazione della Commissione a tutti gli agricoltori concernente il ritiro dei seminativi dalla produzione a partire dal 2009**

GUUE C 324 del 19 dicembre 2008

**Piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2009-2012)**

GUUE C 326 del 20 dicembre 2008

**Insieme per comunicare l'Europa**

GUUE C 13 del 20 gennaio 2009

**Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica**

GUUE C 16 del 23 gennaio 2009

**Contributo della XL COSAC — Parigi, 4 novembre 2008**

GUUE C 17 del 23 gennaio 2009

**Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1° febbraio 2009**

GUUE C 17 del 23 gennaio 2009

**Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (IFP)**

GUUE C 18 del 24 gennaio 2009

**COM (2008) 0811**

Libro Verde - la gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea {SEC(2008) 2936}

**COM (2008) 0819**

Comunicazione della Commissione - Piano di azione per la donazione e il trapianto di organi (2009-2015): rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri {COM(2008) 818 definitivo} {SEC(2008) 2956} {SEC(2008) 2957}

**COM (2008) 0725**

Libro Verde relativo al personale sanitario europeo

**COM (2009) 0039**

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso un accordo organico sui cambiamenti climatici a Copenaghen {SEC(2009) 101} {SEC(2009) 102}

**Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado**  
Informazione pubblicata in GUUE C 313 del 6 dicembre 2008

**Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado**  
Informazione pubblicata in GUUE C 327 del 20 dicembre 2008

**Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado**  
Informazione pubblicata in GUUE C 6 del 10 gennaio 2009

**Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado**  
Informazione pubblicata in GUUE C 19 del 24 gennaio 2009

## **COMITATO DELLE REGIONI**

### **76<sup>a</sup> sessione plenaria dell'8 e del 9 ottobre 2008**

GUUE C 325 del 19 dicembre 2008

2008/C 325/01

Parere di iniziativa del Comitato delle regioni — Intensificare la lotta contro il terrorismo: il coinvolgimento degli enti locali e regionali

2008/C 325/02

Parere del Comitato delle regioni — L'agenda dell'UE per il trasporto merci

2008/C 325/03

Parere del Comitato delle regioni — Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

2008/C 325/04

Parere del Comitato delle regioni — Scambio delle quote di emissione

2008/C 325/05

Parere del Comitato delle regioni — Le proposte legislative della Commissione europea per la politica agricola comune dopo la valutazione dello stato di salute

2008/C 325/06

Parere del Comitato delle regioni — Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa

2008/C 325/07

Parere del Comitato delle regioni — Quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali e sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET)

2008/C 325/08

Parere del Comitato delle regioni — Il Processo di Barcellona: un'Unione per il Mediterraneo — quale coinvolgimento degli enti regionali e locali?

2008/C 325/09

Parere del Comitato delle regioni — *Governance* e partenariato su base nazionale, regionale e di progetto nel campo della politica regionale

2008/C 325/10

Parere del Comitato delle regioni — Emissioni industriali

2008/C 325/11

Parere del Comitato delle regioni — Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010)

2008/C 325/12

Parere del Comitato delle regioni — Educazione ai media e contenuti creativi online

2008/C 325/13

Parere di iniziativa del Comitato delle regioni — Diritti dei cittadini: promozione dei diritti

fondamentali e dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea

2008/C 325/14

Parere del Comitato delle regioni — Programma per l'uso sicuro di Internet (2009-2013)

2008/C 325/15

Parere del Comitato delle regioni — Una forte politica europea di vicinato

## **GIURISPRUDENZA**

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 dicembre 2008.

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) contro Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte suprema di cassazione - Italia.

Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Granoturco - Fissazione di prezzo - Detrazioni applicabili.

Causa C-486/07.

\*\*\*\*

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 15 gennaio 2009.

Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/22/CE - Art. 26, n. 3 - Numero di emergenza unico europeo - Informazioni relative all'ubicazione del chiamante - Messa a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso - Mancato recepimento nel termine prescritto.

Causa C-539/07

## IN ITALIA

### NORMATIVA REGIONALE

Campania

**L.R. 11-12-2008, n. 18**

Legge comunitaria regionale.

Pubblicata nel B.U. Campania 15 dicembre 2008, n. 51.

Marche

**L.R. 16-12-2008, n. 36**

Legge comunitaria regionale 2008.

Pubblicata nel B.U. Marche 24 dicembre 2008, n. 119.